



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 538 del 03/04/2023

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 1° STRALCIO CIG 87932481CE CUP G89F18000890004

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI NOLO MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPALCATURA CAT OG1 IMPRESA KOBAC S.A.S. . CUP G89F18000900001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 15/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico del corpo A dell'Istituto Morante relativi all'edificio scolastico per l'importo a base d'appalto di € 944.340,44 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. 77/21 con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 28/07/2021 all'impresa COCER COSTRUZIONI SRL con sede in Rimini via Emilia 115R C.F. e P. IVA 03370460408, per un importo contrattuale netto di € 812.232,52 di cui € 744.520,60 per lavori e € 67.711,92 per oneri di sicurezza finanziati con entrate proprie e mutui BEI(impegnati al cap. 2877 sub. 165/2023 e 166/2023 del Peg 2023)

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 20/02/2023 sotto le riserve di legge.

In data 15/03/2023 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 9237 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice COCER COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di nolo, montaggio e smontaggio impalcatura rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa KOBAC S.A.S. di Mehinagic Dzermal & C. con sede in Saludecio (RN) via S. Giuseppe 937/A Cod. Fisc. e P.IVA 04565120401 per un importo di € 26.700,00 I.V.A. esclusa, di cui € 4.034,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot.n. 9829 del 20/03/2023 con contestuale interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

In data 24/03/2023 prot. n. 10669 pervenivano le integrazioni richieste, con prot. 11328 del 29/03/2023 l'appaltatore inviava un nuovo contratto che annullava e sostituiva il precedente con modifica delle modalità di pagamento del subappaltatore.

In data 27/03/2023 si provvedeva a interrogare il sistema BDNA e successivamente ad effettuare richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

e in ottemperanza al “Protocollo d’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto con la Prefettura, tramite il suddetto sistema poiché la ditta subappaltatrice KOBAC S.A.S. non risultava iscritta presso la Prefettura competente all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui al D.P.C.M. 18/4/13 come modificato dal D.P.C.M. 24/11/2016. nella stessa deat si otteneva li liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020 .

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall’art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del “Protocollo d’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Piano Operativo di Sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore all’art. 15 del suddetto contratto ;
- b) l’appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all’appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull’importo, l’Amministrazione procederà al pagamento del SAL all’appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dai D.D.L.L. n. 76./20 convertito in L. n. 120/20 e n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 406.116,26 pertanto con il presente subappalto di € 26.700,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 379.416,26 .

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria in quanto è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come n. T510603799 del 30/03/2023 agli atti dell'ente e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso da parte dell' U.O. Contratti sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 .

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa COCER COSTRUZIONI SRL con sede in Rimini via Emilia 115R C.F. e P. IVA 03370460408, a subappaltare all'impresa KOBAC S.A.S. di Mehinagic Dzemal & C. con sede in Saludecio (RN) via S. Giuseppe 937/A Cod. Fisc. e P.IVA 04565120401 i lavori di nolo, montaggio e smontaggio impalcatura rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 26.700,00 I.V.A. esclusa, di cui € 4.034, 00 per oneri relativi alla sicurezza;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS_35023846 del.08/03/2023 valido fino al 06/07/2023;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata in quanto è in possesso dei requisiti speciali per avere eseguito lavori analoghi ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/16;

4) di subordinare efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena ;

6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, è stata acquisita agli atti l'informazione antimafia liberatoria provvisoria di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e prevista dall'art. 3 comma 2 del D.L. 76/20 rilasciata tramite sistema BNDA in data 27/03/2023;

7) di dare atto che il codice CIG è 87932481CE e il codice C.U.P. è G89F18000890004 ;

8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 379.416,26 come importo limite subappaltabile di contratto;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COCER COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice KOBAC, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

11)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F. 814 rif arch..425

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)